

04936-25



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

composta da

Gaetano De Amicis - Presidente -
Angelo Capozzi
Ersilia Calvanese
Mariella Ianniciello -Relatrice-
Fabrizio D'Arcangelo

Sent. n. sez. **44** /2025
C.C. - 15/01/2025
R.G.N. 34434/2024

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Pistoia

nei confronti di

[REDACTED]

avverso l'ordinanza del 30/09/2024 del Tribunale di Firenze

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Mariella Ianniciello;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Antonietta Picardi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
lette le memorie presentate dall'Avv. [REDACTED] difensore di fiducia di
[REDACTED] che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Am

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Firenze - adito in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen.- annullava l'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa l'11 settembre 2024 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pistoia nei confronti di [REDACTED] per il reato di cui all'art. 387 *bis* cod. pen. di cui alla provvisoria contestazione

1.1. Secondo i Giudici non erano ravvisabili i gravi indizi di reità a carico di [REDACTED] - destinatario del provvedimento cautelare del divieto di dimora e del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati da [REDACTED] con prescrizione di «mantenere una distanza di almeno 500 metri anche in caso di incontro occasionale e del divieto di comunicazione con qualsiasi mezzo» - perché era stata la [REDACTED] ad essersi volontariamente recata a casa del [REDACTED] e perché non si poteva esigere dall'indagato la condotta di allontanamento dalla propria abitazione né, tantomeno, era ravvisabile l'obbligo di allertare le Forze dell'Ordine.

2. Ha proposto ricorso il Pubblico Ministero, che, con un unico articolato motivo, ha dedotto:

- violazione di legge e vizio di motivazione per avere i Giudici di merito ritenuto - in modo contraddittorio ed illogico - che la violazione delle prescrizioni della misura cautelare ex art. 282-*ter*, comma 2, cod. proc. pen. non fosse sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 387 *bis* cod. pen.: il [REDACTED] -sebbene non avesse cercato l'incontro con la [REDACTED] - aveva violato la prescrizione impostagli nel permettere alla ragazza di intrattenersi nella sua abitazione, omettendo di adottare comportamenti - scarsamente onerosi e quindi esigibili- come quello di richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine.

3. Il difensore di [REDACTED] ha depositato memorie di replica, richiamando i principi espressi nella sentenza di questa Corte a Sez. Un. n. 39005 del 29/04/2021.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito precisate.

2. Il *devolutum* investe il tema del ragionevole bilanciamento, nell'ambito dei reati di violenza di genere e di violenza domestica, tra valori in tensione, da un lato i diritti di libertà dell'indagato e, dall'altro, la incolumità fisica e psicologica

della vittima vulnerabile, la cui tutela rappresenta l'obiettivo primario del legislatore nazionale e sovranazionale.

2.1. Numerosi sono, infatti, gli interventi legislativi "rafforzativi", tesi alla tutela della vittima vulnerabile (si veda, ad esempio, la legge del 24 novembre 2023 n. 168 sulla obbligatorietà del braccialetto elettronico nelle misure non custodiali ex artt. 282-*bis*, comma 6, e 282-*ter*, comma 1, cod. proc. pen. e l'arresto obbligatorio in caso di violazione) e all'attuazione delle prescrizioni sovranazionali, prime fra tutte quelle della Convenzione di Istanbul (Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata con legge 27 giugno 2013, n. 77), il cui obiettivo primario è quello di dare «priorità alla sicurezza delle vittime o delle persone in pericolo», sia attraverso la predisposizione di "un idoneo apparato di tutela" (Sez. 6, n. 46797 del 18/10/2023, T., Rv. 285542; Sez. 6, n. 7289 dell'11/01/2024, F.; Sez. 6, n. 29688 del 06/06/2022, P.), sia privando di "poteri dispositivi" la stessa persona offesa.

Ed infatti, l'art. 55 (*Procedimenti d'ufficio o ex parte*) della Convenzione di Istanbul - in considerazione delle modalità insidiose e manipolatorie in cui può svilupparsi la violenza domestica e quella di genere, della condizione di vulnerabilità relazionale (oggettiva o soggettiva) in cui la vittima potrebbe trovarsi, della inviolabilità dei diritti in gioco, della valutazione di particolare gravità delle condotte (Sez. 6, n. 37978 del 03/07/2023, B., Rv. 285273; Sez. 6, n. 7289 dell'11/01/2024, F.; Sez. 6, n. 31570 del 12/07/2022, O.) - prevede che i procedimenti penali continuino «anche se la vittima dovesse ritrattare l'accusa o ritirare la denuncia».

2.2. Altrettanto numerosi sono gli interventi a livello comunitario: la direttiva (UE) 2024/1385 sulla lotta alla violenza di genere e alla violenza domestica e le sentenze della Corte Europea per i diritti umani prevedono in capo agli Stati l'obbligo di proteggere le vittime, sia adottando adeguati ed efficaci strumenti di tutela rispetto ad aggressioni alla vita e all'integrità fisica, sia predisponendo obblighi procedurali in grado di rendere concreto e tempestivo il procedimento penale necessario per l'applicazione delle misure cautelari (*ex multis*, Corte EDU sent. del 7 aprile 2022 nella causa Landi c. Italia; sent. del 2 marzo 2017 Talpis c. Italia là dove la Corte EDU rammentava che «*nelle cause di violenza domestica i diritti dell'aggressore non possono prevalere sui diritti alla vita e alla integrità fisica e psichica della vittima*»).

2.3. Il peculiare contenuto delle misure cautelari di cui agli artt. 282 *bis* e 282 *ter* cod. proc. pen., basato su rigidi e non derogabili criteri applicativi, ha poi sollevato la questione della "compatibilità" con l'art. 13 Cost. per la sensibile compressione delle libertà di movimento e dei diritti dell'indagato.

La giurisprudenza di questa Corte, intervenuta nel suo massimo consenso (cfr Sez. Un. n 39005 del 29/04/2021, Rv. 281957, in motivazione), ha evidenziato come «la disposizione [dell'art. 282 *ter* cod. proc. pen.], completando il sistema di tutela adottato dall'art. 282 *bis* cod. proc. pen., introduce [a] una misura che ha la caratteristica di essere mirata alla tutela della singola persona offesa, in favore della quale intende creare un vero e proprio sistema di protezione rispetto a condotte dell'indagato mirate all'aggressione fisica e psicologica. La persona offesa deve potere godere di tranquillità e di libertà di frequentazione dei luoghi e di potersi muovere liberamente con la certezza che il soggetto che minaccia la sua libertà fisica o morale si tenga a distanza, essendo obbligato all'allontanamento anche in caso di incontro fortuito».

Dunque - come si evince dalla citata sentenza - l'obbligo di evitare ogni possibile contatto con la persona offesa e la prescrizione di mantenere una distanza minima trovano applicazione anche nel caso in cui non sia l'indagato a cercare volontariamente l'incontro con la vittima: ciò perché la misura cautelare in questione - per quanto incida sensibilmente sulla libertà di movimento dell'indagato - presenta pur sempre un indubbio profilo di favore per l'indagato, che vedrà una limitazione minore dei propri diritti e delle proprie libertà, essendo l'alternativa rappresentata dalle misure cautelari custodiali ex artt. 284 e ss cod. proc. pen.

2.4. Anche la Corte Costituzionale (n 178 del 2024) - nel disattendere la questione di legittimità costituzionale dell'art. 282 *ter* cod. proc. pen. - ha ritenuto che il legislatore abbia operato un congruo bilanciamento tra le libertà di movimento dell'indagato e la esigenza di tutelare la incolumità fisica e psicologica della persona minacciata.

3. In tale contesto normativo e alla ^{stella}stregua indicate coordinate ermeneutiche è fondata la doglianza formulata dal Pubblico Ministero in termini di violazione di legge.

3.1. L'esegesi privilegiata dal Tribunale - che ha tracciato la linea di confine tra condotte penalmente e non penalmente rilevanti nella decisione della vittima di ritornare dal suo "aggressore" e nella non esigibilità di comportamenti "onerosi" per l'indagato - entra in rotta di collisione con il «criterio di priorità alla sicurezza delle vittime e delle persone in pericolo», enunciato dall'art. 52 della Convenzione di Istanbul.

Né la ipervalutazione della volontà della vittima si armonizza poi con i criteri enunciati nella direttiva (UE)2024/1385, nella parte in cui - al considerando 39 - sollecita un'attenzione particolare proprio in relazione alle situazioni in cui, ad esempio, emerge « il...legame di dipendenza e/o la ...relazione con l'autore del reato o l'indagato[e] il rischio che la vittima ritorni dall'autore del reato o

(Ull)

[Handwritten signature]

dall'indagato...» e all'art. 16 raccomanda agli Stati « valutazioni individuali delle esigenze di protezione della vittima»

3.2. Nel caso specifico, se non era esigibile la condotta di lasciare la propria abitazione, era, nondimeno, esigibile lo *ius excludendi*: il [REDACTED] - stando alla ricostruzione fattuale operata dai Giudici di merito- ha consentito alla [REDACTED] di entrare nella sua abitazione e l'ha ospitata per l'intera giornata e/o addirittura, verosimilmente, per alcuni giorni (si legge nel provvedimento che la [REDACTED] si era allontanata dalla propria abitazione il 5 settembre 2024 ed era stata trovata a casa del [REDACTED] il successivo 8 settembre).

Il ricorrente ha - scientemente e volutamente - stabilito un contatto diretto e ravvicinato con la giovane donna, "cooperando" nella violazione *ab initio* effettivamente riferibile alla persona offesa e approfittando della situazione venutasi a creare.

In un contesto caratterizzato da una relazione personale nettamente "squilibrata", anche per lo stato di conclamata vulnerabilità della [REDACTED] (sottoposta ad amministrazione di sostegno), la preoccupazione principale deve essere quella di garantire la incolumità anche "contro la volontà della stessa persona offesa": la volontà della vittima non può, dunque, avere efficacia "scriminante" e/o "esimente" nè portata "liberatoria" dagli obblighi, «...occorrendo sempre effettuare una corretta valutazione e gestione dei rischi di letalità , di gravità della situazione, di reiterazione dei comportamenti violenti in un'ottica di prioritaria sicurezza della vittima ...» (Sez. 6, n.46797 del 18/10/2023, T. Rv. 285542).

Grave è, dunque, il quadro indiziario sotto il profilo della dolosa violazione del contenuto precettivo della misura cautelare.


4. L'ordinanza va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio innanzi al Tribunale di Firenze, al quale è devoluta la valutazione del diverso profilo delle esigenze cautelari nonchè della adeguatezza e proporzionalità della misura custodiale richiesta.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per un nuovo giudizio al Tribunale di Firenze, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Così deciso il 15/01/2025

Il Consigliere estensore
Mariella Ianniciello




Il Presidente
Gaetano De Amicis



Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Il Presidente



SEZIONE VI PENALE

- 6 FEB 2025

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Giuseppina Cirimele